

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	<i>DPMS - Data Protection Management System</i>	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	<i>MOGC 231/01</i>
		<i>Pagina 1 di 18</i>

Procedura per Segnalazione violazioni – Whistleblowing – D.Lgs. 24/2023

	NOME E COGNOME	RUOLO/STRUTTURA DI APPARTENENZA	DATA	FIRMA
Redazione	DA/DPO		Luglio 2023	
Verifica di processo				
Adempimento Art 4	OO.SS.		06 Settembre 2023	
Verifica di sistema				
Approvazione				

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 3 di 18

INTRODUZIONE

Con il termine whistleblowing si intende l’attività di segnalare illeciti o irregolarità commessi all’interno di un ente.

La normativa in materia di whistleblowing, di origine comunitaria, ha avuto un’importante evoluzione negli ultimi anni: da iniziale dovere in capo a specifici soggetti in determinate materie (ad esempio in ambito fiscale), il whistleblowing è oggi un diritto esteso ad un’ampia categoria di soggetti, anche del settore privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, che testualmente “disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower).

Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all’inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

DESTINATARI

La presente Procedura è destinata a tutte le attività gestite dalla Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico (Azienda Ospedaliera – Casa di Betania – Centro Dialisi Santa Marcellina) e si applica (art. 3, D.Lgs. 24/2023):

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico"	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 4 di 18

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 54-bis D. Lgs. n.165 del 2001 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"(c.d. whistleblower);
- Legge n. 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- D.lgs. 231/2001;
- il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/23 art.2, comma1, lettera a):

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Sono considerate rilevanti le segnalazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza anche in modo casuale, e che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno

Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico"	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 5 di 18

dell'interesse pubblico o dell'integrità della Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico. Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma è sufficiente che ritenga ragionevolmente che attività illecite possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, condotte che possono essere oggetto di *Whistleblowing*:

- a) condotte illecite penalmente rilevanti;
- b) false dichiarazioni;
- c) condotte poste in essere in violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Modello 231), del Codice Etico e di Comportamento e/o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- d) casi di nepotismo;
- e) assunzioni non trasparenti;
- f) ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
- g) condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico o a terzi, casi di sprechi, casi di irregolarità contabili;
- h) condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico;
- i) condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- j) condotte suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico.

La segnalazione non può riguardare informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, notizie prive di fondamento e le c.d. "voci di corridoio".

Il *Whistleblowing* non riguarda le contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate per le quali occorre sempre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione Generale e/o Amministrativa ovvero all'Ufficio Risorse Umane, a meno che le stesse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne alla Società e siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.

Il *Whistleblowing* non riguarda le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale poiché la ratio dell'istituto del whistleblowing attiene alla tutela dell'integrità della Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico.

È necessario che il segnalante dichiari la presenza di un eventuale interesse privato collegato alla segnalazione e circostanzi, quanto più possibile, i fatti al fine di consentire a chi tratta la segnalazione di valutarne la fondatezza.

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 6 di 18

attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

MODALITA’ OPERATIVE: Canali di segnalazione interna ed esterna e gestione delle segnalazioni

art.4 del Decreto prevede, in particolare e per quello che qui interessa:

- che l’ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivi “propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.
- che “la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”;
- che le “segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”

La Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico” ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231. Nell’ambito del Modello, l’Organismo di Vigilanza ha attivato e gestisce il canale (indirizzo mail) dedicato alle segnalazioni relative alle violazioni del Modello. Tale canale, per sua natura, essendo esclusivamente gestito dai membri dell’Organismo di Vigilanza, senza possibilità di controllo, in nessun caso, da parte della Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”, garantisce il rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023.

La Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”, pertanto, ritiene opportuno indicare quale canale principale per le segnalazioni di cui al D.Lgs. 24/2023 il canale già attivo, istituito e gestito in via esclusiva dall’Organismo di Vigilanza, indicando altresì altri canali di segnalazione, la cui gestione è sempre affidata all’Organismo di Vigilanza.

Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico"	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 7 di 18

GESTIONE DEI CANALI

Segnalazione Interna

La gestione dei canali di segnalazione interna è così affidata all'OdV della Pia Fondazione di Culto e Religione "Card.G.Panico", il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvederà alle seguenti attività:

- rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna.

In conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione:

1. tramite mail all'indirizzo istituito e gestito dall'Organismo di Vigilanza odv@piafondazionepanico.it pubblicato sul sito web aziendale www.piafondazionepanico.it ;
2. redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA"/"PERSONALE" tramite posta a mano: OdV presso Direzione Generale A.O. Card.G.Panico indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione;
3. oralmente, contattando la Direzione Amministrativa e chiedendo un appuntamento telefonico o in presenza con l'Organismo di Vigilanza, il quale assicurerà l'appuntamento tramite il Presidente o altro componente da lui delegato, ovvero richiedendo direttamente all'OdV, per iscritto, appuntamento telefonico o in presenza formulando specifica richiesta all'indirizzo odv@piafondazionepanico.it.
4. mediante posta ordinaria all'indirizzo: Organismo di Vigilanza - Pia Fondazione di Culto e Religione "Card.G.Panico" | Via S. Pio X, 4 - 73039 Tricase (LE)

Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e se di attitudine diffamatoria o calunniosa. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

A tal fine, la segnalazione, che può essere anche in forma anonima, deve comunque contenere i seguenti elementi:

- Informazioni illecite:
 - Oggetto
 - Tipologia segnalante;
 - Tipologia di condotta illecita;
- Soggetti coinvolti:
 - Autori dell'illecito
 - persone informate sui fatti;
- Luoghi e date:

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 8 di 18

- Unità organizzativa delle persone coinvolte;
- Luogo in cui si è verificato il fatto;
- Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto;
- Data (anche presunta) in cui si è concluso il fatto.

▪ Descrizione dei fatti (in maniera quanto più possibile circostanziata).

È utile anche **allegare documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, dai quali, però, si reputa opportuno eliminare i dati personali presenti nelle proprietà del documento.

Ricevuta la segnalazione si procede all’esame preliminare valutando la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della segnalazione come rientrante tra i casi di Whistleblowing.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”;
- b) manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- g) inidoneità della segnalazione a consentire il prosieguo dell’istruttoria ove non si conosca l’identità del segnalante ovvero lo stesso non fornisca ulteriori elementi a richiesta dell’OdV

L’OdV, ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Whistleblower di integrarla tramite il canale interno o anche di persona ove il segnalante acconsenta.

Valutata l’inammissibilità della segnalazione l’OdV comunica l’esito al segnalante ove identificato.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione occorre rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento.

Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione quale segnalazione di whistleblowing, l’OdV avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, compiendo una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, un’attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti.

Non spetta all’OdV accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico” oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno della Azienda ovvero della magistratura.

Nondimeno l’OdV può valutare se le circostanze emergenti dalla segnalazione possano essere foriere di possibili violazioni del MOGC e relativi protocollo, del Codice Etico, ovvero essere rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 9 di 18

Per lo svolgimento dell’istruttoria l’OdV può avviare un dialogo con il Whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite la stessa piattaforma web o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici e può avvalersi del loro supporto, può coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per svolgere l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni, l’OdV si può avvalere di un gruppo di lavoro dedicato, composto da soggetti in possesso di competenze trasversali, da costituire mediante un atto formale di volta in volta costituito in ragione delle specifiche competenze richieste dall’attività istruttoria.

L’OdV tiene traccia dell’attività svolta e, tramite canale interno o altro mezzo idoneo, fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell’istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Per la definizione dell’istruttoria il termine è di 3 (tre) mesi che decorrono dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora, a seguito dell’attività svolta, l’OdV ravvisi elementi di manifesta infondatezza, ovvero di inammissibilità, della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, l’OdV ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione sulle risultanze istruttorie e le attività svolte e avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante.

Resta fermo che gli organi riceventi da quel momento agiranno in qualità di titolari del trattamento dei dati.

Segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna è affidata all’ANAC che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell’art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall’art. 4;
- nell’ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
- nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
- nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico"	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 10 di 18

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l'ANAC deve attivare un canale che garantisca la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).

Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2).

Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto diverso dall'ANAC, colui che la riceve dovrà trasmetterla a quest'ultima entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall'art. 8, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l'onere per l'ANAC di comunicare al soggetto segnalante l'esito finale della procedura, che può consistere anche nell'archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 8.

Tale ultima ipotesi ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC.

L'ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle violazioni oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 cod. civ. La tutela offerta dalla legge al denunciante è cioè soggetta al requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

Sono anche fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente *policy*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

L'ordinamento offre al Whistleblower delle misure di protezione che si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 24/2023;

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 11 di 18

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. n. 24/2023.

I tipi di tutela previsti dall’ordinamento sono:

- A. la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante;
- B. la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dalla Società a causa della segnalazione effettuata;
- C. limiti alle responsabilità del segnalante.

A. Tutela della riservatezza sull’identità del Whistleblower

L’utilizzo del Canale Interno consente di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, nel rispetto di quanto previsto dal vigente D.lgs. n. 24/2023. Il divieto di rilevare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante. Pertanto il trattamento di tali elementi da parte dell’OdV sarà improntato alla massima cautela, a cominciare dall’oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti (interni o esterni) ne debbano essere messi a conoscenza. In questa ipotesi, l’OdV non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e presta la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante.

In caso di trasmissione della segnalazione all’Autorità Giudiziaria l’OdV deve evidenziare all’Autorità che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza, previa notifica al segnalante, tramite la piattaforma informatica.

La tutela della riservatezza è estesa dal Legislatore anche nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n. 24/2023, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (consenso da acquisire in forma scritta).

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto «fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (art. 329 c.p.p.).

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del segnalante potrà essere svelata dall’autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 12 di 18

Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico” contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, la Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.lgs n. 24/2023, non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente (consenso da acquisire in forma scritta) alla rivelazione della propria identità. In tal caso è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l’Autorità giudiziaria o contabile chiedano all’OdV, per esigenze istruttorie, di conoscere l’identità del segnalante, l’OdV può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante sempre tramite la piattaforma informatica.

B. Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni e sui rapporti di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 13 di 18

- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- a conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione possono essere comunicate ad ANAC secondo le modalità stabilite dall'Autorità e presenti sul sito istituzionale.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga all'OdV, quest'ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC.

Gli atti di natura ritorsiva o discriminatoria sono nulli e, in caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro.

ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Compete all'autorità giudiziaria adita adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati di natura ritorsiva o discriminatoria.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può comunque essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte della Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico” indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

C. Limiti alle responsabilità del segnalante

Non è punibile ed è esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa, la Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico” o il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 14 di 18

per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Salvo che il fatto costituisca reato, la Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico” o il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Permane la responsabilità nelle ipotesi di informazioni classificate da disposizioni nazionali o europee, segreto professionale forense e medico, deliberazioni degli organi giurisdizionali coperti da segretezza.

Permane la responsabilità penale, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ESTENSIONE DELLE TUTELE

Le misure di protezione di cui al paragrafo 10, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

LA PERSONA COINVOLTA

La Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”, in qualità di titolare del trattamento dei dati, e con essa l'OdV dovranno adottare cautele tecniche e organizzative adeguate al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali anche rispetto alla persona coinvolta sia all'interno del contesto lavorativo, sia all'esterno in caso di inoltro della segnalazione a terzi, salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo della persona coinvolta sospettata di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

I dati relativi alla persona coinvolta sono comunque tutelati dalla disciplina italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 15 di 18

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito di una segnalazione *whistleblowing*, la persona coinvolta, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall'art. 18 Regolamento UE n. 2016/679, diritto alla portabilità dei dati personali e di quello di opposizione al trattamento) se dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (persona coinvolta) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 Regolamento UE n. 2016/679).

Resta ferma la possibilità per la persona coinvolta, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti per il tramite del Garante della Privacy con le modalità previste dall'art. 160 D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele sopra indicate non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR” e D.lgs. 196/2003 c.d. “Codice Privacy” come modificato dal D.lgs. 101/2018), il trattamento delle informazioni che riguardano il *Whistleblower* e la persona coinvolta, nonché di tutta la correlata documentazione, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

La Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”, in qualità di titolare del trattamento, e con essa l'OdV, sono comunque tenuti a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, § 1, lett. a) e c) del Regolamento). I dati saranno inoltre sempre “trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza” degli stessi “compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali” (art. 5, § 1, lett. f) e art. 32 del Regolamento).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali conferiti attraverso il Canale Interno ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, è disponibile all'interno della intranet aziendale e sul sito web (sezione “Privacy”) di Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”.

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 16 di 18

DISPOSIZIONI FINALI

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione (o Modello ex D.lgs. n. 231/2001) di Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”.

Per quanto non previsto nella presente procedura e nel MOGC si rinvia al contenuto del D.lgs. n. 24/2023 che qui si allega per fare parte integrante e sostanziale.

La violazione della presente procedura comporta l’attivazione di apposito procedimento disciplinare conformemente al Codice disciplinare e al MOGC adottati da Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico”

Allegati:

Allegato A: D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (“Whistleblowing”)

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 17 di 18

ALLEGATO B

Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (“Whistleblowing”)

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della Sua riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

Chi tratta i tuoi dati personali

L’Azienda Ospedaliera “Card.G.Panico” Tricase (LE), con sede in Tricase (LE) alla Via S. Pio X, 4 - P.IVA 02616050759, 0833.773111, info@piafondazionepanico.it, è il Titolare del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti: rpd@piafondazionepanico.it.

I dati personali forniti verranno trattati attraverso supporti cartacei, informatici e/o telematici, in conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative.

Per quale motivo trattiamo i dati (finalità del trattamento e base giuridica)

L’Azienda Ospedaliera, ai sensi del Reg. Ue 679/16, tratterà i dati personali attraverso i canali di comunicazione predisposti, con modalità informatiche e/o cartacee, per gestire la segnalazione in essa contenuta, finalizzata a prevenire i fenomeni corruttivi e altre attività criminose. La base giuridica risiede nell’adempimento a obblighi di legge (legge 190/2012, Legge 30 novembre 2017, n. 179, Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) e nel perseguimento di motivi di interesse pubblico rilevante.

Le informazioni personali raccolte saranno trattate al fine di assicurare:

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
- 2) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 3) la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- 4) la risposta ad una richiesta dell’Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

Al fine di attivare un eventuale procedimento disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante potrà essere rivelata solo dietro consenso di quest’ultimo. Per tale motivo, l’Azienda Ospedaliera stabilisce in apposito regolamento interno le modalità con cui l’OdV trasmette all’ufficio di disciplina la segnalazione e acquisisce il consenso del segnalante a rivelare la sua identità.

Modalità, natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati personali è facoltativo e la segnalazione potrà anche essere anonima. Il mancato conferimento di eventuali dati personali non avrà alcuna conseguenza sul segnalante, ma potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Solo ove strettamente necessario ai fini dell’attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti, l’OdV può, riportando adeguata motivazione, effettuare l’associazione della segnalazione con l’identità del segnalante. In tal caso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e tutti i soggetti afferenti all’azienda che eventualmente ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Il corretto trattamento effettuato con l’utilizzo di procedure informatizzate viene garantito da strumenti di crittografia per tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della

Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico”	DPMS - Data Protection Management System	DPMS 03-001
	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023	MOGC 231/01
		Pagina 18 di 18

relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

A chi comunichiamo i tuoi dati

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dal personale interno all'uopo preposto e agli uffici interni preposti (i componenti dell'OdV e dell'eventuale gruppo di lavoro, custode dell'identità e personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti quali incaricati al trattamento). Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile (per i profili di rispettiva competenza). Si potrà altresì procedere alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ordinaria qualora l'Azienda Ospedaliera intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Trasferimento dei dati

I dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora dovesse emergere l'esigenza di un trasferimento l'Azienda Ospedaliera adotterà ogni misura idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei dati.

Conservazione dei dati

I dati personali comunicati saranno trattati per tutta la durata della gestione della segnalazione e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (es. per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione ovvero fino a un massimo di 5 anni dalla data di definizione e gestione della segnalazione).

Diritti dell'interessato

Gli interessati, ricorrendo i presupposti e nei limiti previsti dall'art. 2-undecies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. I diritti appena citati, tuttavia, non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. L'apposita istanza è presentata contattando l'OdV, all'indirizzo e-mail odv@piafondazionepanico.it oppure scrivendo ai recapiti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Gli interessati hanno altresì la possibilità di richiedere all'Autorità Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.

Informativa aggiornata al mese di luglio 2023